



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO ACCADEMICO

INDICE

Art. 1	– Ambito di Applicazione	pag. 3
Art. 2	– Sede, Personale e Dotazione	pag. 3
Art. 3	– Attribuzioni del Dipartimento Accademico	pag. 3
Art. 4	– Organi del Dipartimento Accademico	pag. 4
Art. 5	– Il Direttore Accademico	pag. 4
Art. 6	– Il Consiglio	pag. 5
Art. 7	– Attribuzioni del Consiglio	pag. 6
Art. 8	– Commissione Organico	pag. 6
Art. 9	– International Advisory Board	pag. 7
Art. 10	– Articolazioni Interne del Dipartimento Accademico	pag. 8
Art. 11	– Il Capo Servizio Amministrativo	pag. 8
Art. 12	– Commissione Paritetica Docenti-Studenti	pag. 8
Art. 13	– Disposizioni Finali	pag. 9

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento Accademico della Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale della Difesa (CASD/SSUOS), istituito da Statuto della Scuola medesima.

Art. 2

Sede, Personale e Dotazione

1. Il dipartimento ha sede negli spazi del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), siti in Piazza delle Rovere, 83, 00165, Roma.
2. Afferiscono al dipartimento i docenti ed il personale indicati nello Statuto della Scuola, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché in quelli concernenti le procedure di reclutamento.
3. Il dipartimento dispone delle risorse finanziarie e di personale ad esso attribuite dal Comitato di Indirizzo o, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, dal Presidente del CASD, nonché da dotazioni derivanti da attività progettuali finanziate da terze parti ai professori e ricercatori, e a donazioni esterne.

Art. 3

Attribuzioni del Dipartimento Accademico

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Assicura lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche e formative, di ricerca, di terza missione nei settori scientifico disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate. Al dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle eventuali attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.
2. Il dipartimento, nell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della Scuola, in particolare:
 - a. è responsabile del coordinamento dei corsi di dottorato ad esso attribuiti e delle relative convenzioni concernenti le attività didattiche dottorali. Propone l'istituzione di un nuovo corso di dottorato, nonché l'attivazione, disattivazione e soppressione di un corso di dottorato istituito;
 - b. propone al Comitato dei Direttori la modifica dell'ordinamento didattico di un corso di dottorato attribuito e ne delibera il regolamento didattico;
 - c. approva il manifesto degli studi dei corsi ad esso attribuiti;
 - d. definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;
 - e. provvede, a segnalare agli organi competenti la copertura di insegnamenti non affidati, l'attivazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio ad esso attribuiti;

- f. elabora e trasmette le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione e di reclutamento del personale docente;
- g. promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
- h. propone annualmente al Comitato dei Direttori l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca nonché formula proposte per l'istituzione di corsi e scuole di dottorato, ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
- i. diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche;
- j. cura la trasmissione delle necessarie informazioni a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo;
- k. propone, per i settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti, l'attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate;
- l. svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o comunque connessi al conseguimento di obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti.

Art. 4

Organi del Dipartimento Accademico

1. Gli organi del dipartimento sono:
 - a. Il Direttore Accademico
 - b. Il Consiglio
2. Per quanto attiene alle procedure elettorali e al funzionamento degli organi collegiali, si rinvia a quanto previsto dal regolamento generale e dalle disposizioni regolamentari della Scuola vigenti in materia.

Art. 5

Il Direttore Accademico

1. Il Direttore Accademico rappresenta la Scuola ed il Dipartimento ed è scelto all'interno del consiglio di dipartimento accademico tra i professori ordinari a tempo pieno. Dura in carica sei anni accademici e, in conformità alla disposizione di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto della Scuola, non è rieleggibile.
2. Il Direttore Accademico:
 - a. convoca e presiede le sedute del consiglio di dipartimento accademico, ne predispone l'ordine del giorno, ed è responsabile dell'attuazione di quanto da essi deliberato;
 - b. assicura il collegamento delle attività del dipartimento con le strategie definite a livello di Scuola, in coordinamento con il responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;

- c. esercita funzioni di vigilanza e coordinamento relativamente a tutte le attività del dipartimento;
 - d. individua i fabbisogni della struttura e propone al consiglio di dipartimento accademico la distribuzione delle risorse, con il supporto del responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
 - e. per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, sottoscrive in rappresentanza della Scuola, insieme al responsabile della commessa, ogni atto o contratto nell'ambito dei rapporti con terzi;
 - f. sottopone agli organi amministrativi le richieste di acquisto e di missione dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento accademico e dei fondi di ricerca dei singoli professori e ricercatori;
 - g. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - h. promuove accordi e sottoscrive atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento accademico;
 - i. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore Accademico designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il direttore accademico può avvalersi di delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento direttoriale nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore accademico del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.
 5. Il direttore accademico può indire votazioni nel consiglio a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti le persone o nei casi in cui lo richieda almeno un quinto dei componenti presenti;
 6. Il Direttore accademico può nominare una Commissione Organico, per istruire le proposte relative all'incremento dell'organico da presentarsi alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento Accademico. La costituzione e l'attività della Commissione Organico è disciplinata all'art. 8 di questo regolamento.

Art. 6

Il Consiglio

1. Il Consiglio del Dipartimento Accademico è composto da:
 - a. Tutti i professori e ricercatori della Scuola;
 - b. Un rappresentante dei dottorandi per ogni ciclo attivo;
 - c. Una rappresentanza militare, designata annualmente dal Presidente del CASD.
2. Lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Dipartimento Accademico, nonché le modalità di convocazione e le fasi di discussione, votazione, deliberazione e verbalizzazione, devono

avvenire secondo le norme contenute nel “Regolamento del Consiglio di Dipartimento e del Comitato di Indirizzo”.

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio

1. Il consiglio di dipartimento accademico esercita le seguenti funzioni:
 - a. delibera le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento. A tal fine può costituire al suo interno specifiche commissioni dipartimentali, con funzioni istruttorie, indicandone i criteri di formazione;
 - b. elabora i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione;
 - c. elabora i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - d. approva annualmente le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; approva le proposte di istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato ai sensi dello Statuto;
 - e. delibera in ordine alle procedure di valutazione e alle chiamate dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e associati;
 - f. approva accordi, atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
 - g. delibera o esprime parere in merito all'accettazione di donazioni, ai sensi di quanto disposto dal regolamento del CASD e della Scuola;
 - h. approva i documenti richiesti dal sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e può chiedere, motivatamente, per una sola volta, al nucleo di valutazione, il riesame di eventuali valutazioni riferibili al dipartimento;
 - i. formula richieste e pareri agli organi di governo in merito all'attribuzione o alla cancellazione di settori scientifico-disciplinari;
 - j. delibera la costituzione all'interno del dipartimento di articolazioni organizzative interne; sezioni, centri e laboratori di ricerca;
 - k. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8

Commissione Organico

1. Nel Dipartimento viene istituita la Commissione Organico per la programmazione accademica su richiesta del Direttore Accademico.
2. La Commissione Organico ha durata triennale e decade in ogni caso con il termine del mandato del Direttore Accademico.

3. La Commissione Organico ha l'obiettivo di garantire una presenza di docenti strutturati necessaria e sufficiente a mantenere i livelli di didattica e di ricerca erogati dalla Scuola proponendo al Consiglio di Dipartimento Accademico:
 - a. Il rinnovo dei contratti dei ricercatori a tempo determinato;
 - b. L'assunzione di nuovo personale accademico, in particolare RTT ma anche PA e PO esterni;
 - c. Le progressioni di carriera del personale accademico interno a seguito del conseguimento dell'ASN.
4. La Commissione Organico è composta dal Direttore Accademico e da un professore di prima fascia a tempo pieno per ogni Area Scientifico Disciplinare (d'ora in poi, "ASD") della Scuola, il direttore dell'Istituto Analisi e Ricerca della Difesa (IRAD) e da un rappresentante dei ricercatori.
5. Qualora un'ASD non abbia professori ordinari a tempo pieno in servizio che possano essere membri della Commissione Organico, l'area può scegliere e proporre un professore associato a tempo pieno.
6. Il Direttore Accademico rappresenta la propria ASD solo in mancanza di un altro professore ordinario a tempo pieno della medesima ASD che possa essere membro della Commissione Organico.
7. Le ASD senza professori ordinari o associati a tempo pieno sono formalmente rappresentate dal Direttore Accademico.
8. Ogni ASD e i ricercatori forniscono al Direttore il nominativo del componente scelto.
9. Nelle votazioni, il Direttore Accademico deve votare per ultimo e, in caso di parità, il voto del Direttore Accademico vale doppio.
10. Il Direttore Accademico, raccolte tutte le indicazioni e verificate le disponibilità dei membri proposti in una seduta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla nomina della commissione con proprio decreto.

Art. 9

International Advisory Board

1. L'International Advisory Board (d'ora innanzi "IAB") è un organo consultivo per l'attività di ricerca e didattica, nonché per le attività di programmazione svolte dalla Commissione Organico.
2. L'IAB è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri. I suoi componenti sono nominati dal Direttore Accademico, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento Accademico e della Commissione Organico.
3. La durata del mandato dell'IAB è a tempo indefinito. Qualora un membro dell'IAB rinunci o decada dal ruolo, il Direttore Accademico pone in discussione la sostituzione dello stesso al primo Consiglio di Dipartimento Accademico utile.
4. Il Consiglio di Dipartimento Accademico può proporre e deliberare, in ogni seduta, eventuali modifiche alla composizione dell'IAB.
5. In caso di modifica della composizione dell'IAB di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Direttore Accademico provvede all'aggiornamento dello stesso tramite propria nomina.

Art. 10***Articolazioni Interne del Dipartimento Accademico***

1. Qualora sia deliberata l'istituzione di articolazioni organizzative interne di cui, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera j), il dipartimento può regolarne le modalità di organizzazione, di funzionamento e di svolgimento delle relative attività.

Art. 11***Il Capo Servizio Amministrativo***

1. Per effetto del rapporto funzionale con il direttore del dipartimento accademico, il capo servizio amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento, assicura che la gestione tecnico amministrativa della struttura si svolga in coerenza con le attività istituzionali della stessa;
2. Ferme restando le attribuzioni di cui all'atto di organizzazione amministrativa e tecnica del presidente del CASD, al capo servizio amministrativo sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:
 - a. esercita le specifiche competenze e responsabilità previste nel regolamento della Scuola per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei provvedimenti emanati dal presidente del CASD, dal Comitato dei Direttori e dal Comitato di Indirizzo, in conformità a tale regolamento;
 - b. su indicazione del direttore accademico, partecipa alle sedute del consiglio, per le quali può farsi assistere da propri collaboratori;
 - c. collabora con il direttore del dipartimento accademico alle attività volte al regolare funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni.

Art. 12***Commissione Paritetica Docenti-Studenti***

1. Nel dipartimento accademico è istituita una commissione paritetica (d'ora in poi indicata con "CP") per la didattica e il diritto allo studio.
2. La CP è composta da tre docenti della Scuola, da tre rappresentanti degli studenti di dottorato, uno per ogni ciclo attivo.
3. Il rappresentante dei dottorandi nella commissione paritetica è scelto dagli studenti di dottorato attivi a maggioranza tramite elezioni. La rappresentanza studentesca è aggiornata all'attivazione di ogni nuovo ciclo di dottorato, con l'uscita del rappresentante del ciclo triennale appena terminato e l'ingresso di un nuovo rappresentante del nuovo ciclo.
4. La rappresentanza dei tre docenti è scelta dal consiglio di dipartimento accademico su proposta del direttore accademico. Al termine di ogni ciclo di dottorato, la composizione della rappresentanza dei docenti può venire aggiornata per giustificati motivi.
5. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti:
 - a. formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;

- b. redige e trasmette al Comitato dei Direttori e al Comitato di Indirizzo una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione;
 - c. formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di dottorato;
 - d. segnala al consiglio di dipartimento le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
 - e. esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.
6. La commissione paritetica dura in carica tre anni accademici e comunque, nei limiti previsti dalla legge, fino alla decorrenza della nomina dei componenti, docenti e studenti, designati per il mandato successivo.

Art. 13

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto al presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo e sui siti istituzionali della Scuola ed entra in vigore appena approvato.

